

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1341-A

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE MELOTTO)

Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1988,
n. 421, recante misure urgenti in materia sanitaria, nonché per
il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali
e della Croce rossa italiana

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Sanità

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1988

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge all'esame ripropone all'attenzione del Parlamento talune tematiche particolarmente rilevanti ai fini di una corretta attuazione di quei principi della legge di riforma sanitaria del 1978 ritenuti tuttora fondamentali.

Dalle disposizioni del provvedimento, infatti, emergono ancora una volta, in maniera più o meno esplicita, le seguenti specifiche problematiche:

L'esigenza di prevedere un fondo sanitario nazionale realmente congruo rispetto al fabbisogno in quanto la politica della sottostima, lungi dal far risparmiare, provoca sistematici disavanzi con ben intuibili conseguenze deleterie a livello di efficienza delle prestazioni del servizio e di effettiva responsabilizzazione delle gestioni, diventando scarsamente credibile;

la necessità di superare la dicotomia tra lo Stato e le Regioni in materia finanziaria, in modo che possa operarsi una saldatura tra le entrate e la spesa con conseguente corresponsabilizzazione della periferia, che consentirebbe il superamento del sistema del pagamento a pie' di lista ed una consistente riduzione del fenomeno degli sprechi;

L'esigenza, ancora non pienamente soddisfatta, di acquisizione da parte del Parlamento di dati precisi a scadenze prefissate sui flussi di spesa, sul fabbisogno, sull'entità e sul tipo di prestazioni erogate, adeguatamente certificati dagli organi del Ministero della sanità, istituzionalmente preposti a tale compito, i quali, proprio in quanto avrebbero dovuto garantire l'avvio di un sistema permanente di informatizzazione, hanno usufruito da anni - e continuano ad usufruirne - di congrui finanziamenti finalizzati allo scopo.

Nel merito il provvedimento, nel suo articolo 1, reitera le disposizioni del precedente decreto-legge n. 307 del 30 luglio 1988, non convertito. Si prevede pertanto: a) l'introduzione di un *ticket* percentuale, nella misura del

20 per cento del prezzo di vendita, al posto del *ticket* in quota fissa finora applicato, per determinati farmaci, già indicati nel decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni, ferma restando la quota fissa per singola ricetta; b) l'introduzione di un *ticket* percentuale, da corrispondere da parte di tutti gli utenti, nella misura del 40 per cento del prezzo di vendita per le specialità medicinali indicate nell'elenco allegato al decreto del Ministro della sanità del 30 luglio 1988, ferme restando la quota fissa per ricetta e la possibilità per il Ministro della sanità di disporre integrazioni o modificazioni del suddetto elenco; c) la sospensione della vigenza delle disposizioni concernenti le prestazioni di particolare impegno professionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di cui rispettivamente ai decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289 e n. 290, essendo scaduta la triennialità convenzionale.

A riguardo è bene svolgere qualche considerazione.

Innanzitutto si deve constatare da un lato che la spesa farmaceutica, senza i correttivi previsti dal decreto in questione, tra il 1984 ed il 1988 sarebbe più che raddoppiata, dall'altro che le prestazioni di particolare impegno professionale, cui prima si accennava, hanno prodotto un consistente aumento di spesa, senza peraltro che si relizzasse pienamente quanto ci si aspettava relativamente alle funzioni del medico di base.

Pertanto le norme in proposito proposte con il presente decreto appaiono opportune nel loro complesso. Infatti la partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria rimane un principio valido in quanto sollecita comportamenti responsabili di autogestione dell'utenza che consentono ad un tempo un contenimento del consumo ed una qualificazione della spesa.

Rimane tuttavia valido, a giudizio della Commissione, anche l'altro principio, fin qui

peraltro seguito, relativo al riconoscimento dell'esenzione per determinate categorie di cittadini, in base al loro particolare *status* sanitario, pur convenendosi con la nuova impostazione contenuta nei provvedimenti finanziari per il 1989 circa la revisione e la conseguente limitazione dell'area dell'esenzione.

Pertanto, la Commissione, per evitare che le suddette categorie siano costrette di fatto ad una partecipazione alla spesa finora mai prevista, propone un emendamento al comma 2 dell'articolo 1, soppressivo della frase: «Tali quote di partecipazione sono dovute da tutti gli utenti».

Quanto alla problematica relativa all'inserimento o meno di farmaci nel prontuario terapeutico, la Commissione ritiene che si debba procedere tempestivamente ad una revisione di tale prontuario finalizzata all'espulsione di tutti i farmaci ritenuti inutili o superati.

L'articolo 2 del provvedimento consente alle Regioni ed alle Province autonome di richiedere, in attesa della definizione delle operazioni di ripianamento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, un ulteriore mutuo in via di anticipazione nella misura massima del 40 per cento dei disavanzi dei bilanci delle USL per gli anni 1985 e 1986. Si arriverebbe così alla possibilità di richiedere i mutui complessivamente fino all'80 per cento dei disavanzi.

La Commissione ritiene che le norme siano necessarie, ma non sufficienti in quanto comunque non consentono alcuna possibilità di richiedere mutui per l'esercizio 1987 per il

quale è stato già accertato il deficit ed è stato già previsto uno stanziamento specifico nella legge finanziaria per il 1988, ribadito nel disegno di legge finanziaria per il 1989.

Pertanto la Commissione propone un emendamento aggiuntivo all'articolo 2, in cui si preveda di estendere anche all'esercizio 1987 la procedura di cui agli articoli 1, 2, 3, e 4 del decreto-legge n. 382, come modificati dalla legge di conversione n. 456, prima richiamati, consentendo alle Regioni ed alle Province autonome di richiedere mutui, in via di anticipazione, in questa fase, nella misura massima del 40 per cento dei disavanzi delle USL, per tale anno. Si eviterebbe così il ricorso al credito sul libero mercato che aggraverebbe ulteriormente la situazione di deficit.

Infine l'articolo 3 del decreto-legge all'esame autorizza la Croce rossa italiana ad effettuare operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il ripiano dei disavanzi relativi agli anni 1985, 1986 e 1987. Ciò evita il ricorso al mercato, consentendo all'ente di rientrare con più lunga scadenza nelle proprie competenze di bilancio.

In definitiva si tratta di un provvedimento necessario, non slegato rispetto alla linea di politica sanitaria che si intende portare avanti con i provvedimenti finanziari per il 1989, anche se rimangono sul tappeto le problematiche cui si è accennato all'inizio, la cui soluzione si auspica possa trovarsi in sede di prossima discussione sui citati provvedimenti finanziari.

Se ne raccomanda perciò la sollecita conversione in legge.

MELOTTO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

19 ottobre 1988

La Commissione, esaminato il disegno, di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con il parere contrario del Gruppo comunista.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore DELL'OSSO)

20 ottobre 1988

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge nonchè gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul disegno di legge e contrario sugli emendamenti per carenza di copertura.

Dissente il Gruppo comunista.

**EMENDAMENTI PROPOSTI
DALLA COMMISSIONE**

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo che recita: «Tali quote di partecipazione sono dovute da tutti gli utenti».

Art. 2.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per l'esercizio 1987, si applicano le stesse norme, di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, intendendosi sostituiti i riferimenti agli esercizi 1985 e 1986 con il riferimento all'esercizio 1987».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1988, n. 421, recante misure urgenti in materia sanitaria, nonché per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 307.

Decreto-legge 30 settembre 1988, n. 421, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1° ottobre 1988 ().*

Misure urgenti in materia sanitaria, nonchè per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la partecipazione degli utenti alla spesa sanitaria al fine di razionalizzare e di orientare qualitativamente il contenimento della medesima, nonchè per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

(Misure per il contenimento della spesa sanitaria)

1. Ferma restando la quota fissa di lire 2.000 per ricetta, le quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono sostituite con una quota di partecipazione alla spesa pari al 20 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori.²

2. Le specialità medicinali corrispondenti alle categorie terapeutiche di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità in data 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 16 aprile 1984, indicate nell'elenco allegato al decreto del Ministro della sanità in data 30 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 1988, sono soggette, con decorrenza 1° settembre 1988, alla quota di partecipazione alla spesa nella misura del 40 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori, ferma restando la quota fissa per ricetta di lire 2.000. Tali quote di partecipazione sono dovute da tutti gli utenti. Il Ministro della sanità, con la medesima procedura, può disporre integrazioni o modificazioni dell'elenco delle specialità medicinali di cui al presente comma.

(*) V. inoltre il successivo *Errata corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1988

3. Fino a nuovi accordi collettivi nazionali non trovano più applicazione le disposizioni relative alle prestazioni di particolare impegno professionale previste, rispettivamente, dagli articoli 41 e 29 degli accordi collettivi nazionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289 e n. 290.

Articolo 2.

(Anticipazione sui mutui a ripianamento dei disavanzi dei bilanci delle unità sanitarie locali relativi agli anni 1985 e 1986)

1. In attesa della definizione delle operazioni di ripianamento di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, le regioni e le province autonome, per fronteggiare le improcrastinabili esigenze di cassa connesse all'espletamento delle funzioni del Servizio sanitario nazionale, possono richiedere, con i criteri e le procedure previsti dal predetto articolo, la concessione di un ulteriore mutuo in via di anticipazione nella misura massima del 40 per cento dei disavanzi dei bilanci delle unità sanitarie locali per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Articolo 3.

(Ripiano dei disavanzi dei bilanci della Croce rossa italiana per gli anni 1985, 1986 e 1987)

1. La Croce rossa italiana è autorizzata ad effettuare operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il ripiano dei disavanzi risultanti dai bilanci consuntivi approvati per gli esercizi 1985, 1986 e 1987. All'onere di ammortamento dei mutui, valutato in lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1989, la Croce rossa italiana provvede a carico del proprio bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1988.

COSSIGA

DE MITA - DONAT-CATTIN - FANFANI -
AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI